

STATUTO
International Alumni Association of Scuola Mattei

Articolo 1

Costituzione–sede–delegazioni

Su iniziativa di Eni S.p.A. è costituita un'Associazione denominata **"International Alumni Association of Scuola Mattei "**, con sede in San Donato Milanese (MI), via S. Salvo n. 1.

L'Associazione può dotarsi di sedi periferiche o territoriali con uffici sia in Italia che all'estero, in quest'ultimo caso adattando – se necessario – il presente statuto alle normative degli stati in cui l'associazione intende operare.

L'Associazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.

Articolo 2

Durata

L'Associazione ha durata illimitata.

Articolo 3

Scopi

L'Associazione persegue in maniera indipendente, esclusiva e senza scopo di lucro, finalità culturali e scientifiche nei settori dell'Energia e dell'Ambiente soprattutto ai fini della valorizzazione e promozione del patrimonio culturale della Scuola Mattei.

L'Associazione interagisce con enti, pubblici e privati, istituzioni ed organizzazioni, nazionali ed estere, che perseguono finalità analoghe a quelle dell'Associazione stessa.

Articolo 4

Attività

L'Associazione, esclusivamente per il raggiungimento dei propri scopi sociali, può tra l'altro:

- a) svolgere attività formative, informative e infrastrutturali quali la realizzazione e la gestione di database multimediali, di un portale e di una struttura dotata di attrezzature, supporti informatici per lo svolgimento di attività formative;
- b) svolgere attività sociali e culturali , quali la promozione e organizzazione di attività didattiche, seminari, corsi di formazione, manifestazioni, forum, work–shop, convegni, incontri e la pubblicazione a carattere informativo, culturale e didattico dei relativi atti o documenti;
- c) esercitare attività editoriali, con qualsivoglia supporto (cartaceo,

multimediale, audiovisivo, telematico) finalizzate alla promozione delle attività dell'Associazione, con esclusione della pubblicazione di quotidiani. Tali pubblicazioni potranno avere carattere sia periodico (collana di libri, bollettini, riviste ecc.) che saltuario (ad esempio: libri, cataloghi, dvd ecc.) o legato ad attività o eventi particolari;

d) assumere lavoratori dipendenti e/o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo;

e) amministrare e gestire i beni di cui l'Associazione sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;

f) raccogliere fondi finalizzati alla realizzazione diretta e indiretta dei propri scopi sociali;

g) collaborare e/o partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Associazione medesima;

h) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali, avvalendosi se del caso della collaborazione sia di soci che di esterni.

Articolo 5

Associati

5.1 Possono rivestire la qualifica di Associati tutti i cittadini italiani e stranieri e le persone giuridiche, muniti dei requisiti di seguito indicati.

5.2 I Soci dell'Associazione si distinguono in "Soci fondatori", "Soci ordinari", "Soci junior", "Soci simpatizzanti" e "Soci benemeriti".

Sono "Soci fondatori" coloro che hanno partecipato all'atto costitutivo dell'associazione, e possono proporre un proprio candidato alla carica di membro del Consiglio Direttivo, nonché proporre al Consiglio stesso il Segretario Generale dell'Associazione, i membri del Collegio dei Probiviri ed il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, anche tra soggetti esterni all'Associazione.

I "Soci ordinari" sono le persone fisiche, ex studenti della Scuola Mattei, tenute al versamento della quota annuale per contribuire alla realizzazione degli obiettivi dell'Associazione; essi possono proporre la loro candidatura come componenti del Consiglio Direttivo.

I "Soci junior" sono gli studenti che frequentano la scuola, tenuti al versamento di una quota associativa agevolata.

I “Soci simpatizzanti” sono i soggetti diversi dai precedenti (persone fisiche e giuridiche) che, condividendo le finalità dell’Associazione, intendano contribuire con elargizioni in denaro ovvero mediante la messa a disposizione gratuita di beni e servizi utili alla realizzazione degli scopi dell’Associazione. Essi non partecipano attivamente alle iniziative.

I “Soci benemeriti” sono docenti o persone qualificate che hanno interagito con la Scuola; non sono tenuti a pagare la quota associativa.

La qualifica di “Socio benemerito” è attribuita dal Consiglio Direttivo su proposta del Segretario Generale o in alternativa della maggioranza dei componenti del Consiglio stesso.

5.3 Nella domanda di adesione, l’aspirante Socio dichiara di accettare pienamente lo spirito e la lettera dello Statuto e deve fornire tutte le informazioni richieste.

Competente a decidere sulla domanda di adesione, con valutazione discrezionale, è il Consiglio Direttivo. L’iscrizione decorre dalla data di deliberazione del Consiglio Direttivo ed è subordinata al pagamento della quota sociale.

Le decisioni sulla domanda di adesione del Consiglio Direttivo sono inappellabili e non necessitano di motivazione.

5.4 La cessazione del rapporto associativo si verifica in caso di:

- a) dimissioni volontarie;
- b) mancato versamento quota associativa;
- c) decesso;
- d) comportamento non conforme ai fini dell’associazione, allo statuto e/o al regolamento interno deliberato dal Collegio dei Probiviri;
- e) conflitto di interessi non dichiarato al momento dell’adesione;
- f) indegnità deliberata dal Collegio dei Probiviri;
- g) recesso.

Il socio che, per qualsiasi motivo, cessa di far parte dell’Associazione, non ha alcun diritto sul fondo comune.

Nel caso di Soci simpatizzanti persone giuridiche, l’esclusione può avere luogo anche per i seguenti motivi:

- trasformazione, fusione e scissione;
- trasferimento, a qualsiasi titolo, del controllo o sua variazione;
- estinzione, a qualsiasi titolo;

- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

Il recesso ha effetto dal primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui si verifica uno degli eventi sopra indicati o viene effettuata la comunicazione.

Art. 6

Diritti e obblighi dei Soci

6.1 Tutti i Soci hanno diritto di partecipare alle Assemblee.

Tutti i Soci maggiorenni hanno diritto di votare direttamente o per delega, nei casi previsti e a recedere dall'Associazione con comunicazione scritta al Presidente della stessa.

Tutti i Soci hanno diritto di partecipare alla vita associativa secondo le disposizioni del Consiglio Direttivo.

6.2 I Soci, maggiorenni se persone fisiche, ad esclusione dei Soci benemeriti e dei Soci simpatizzanti sono tenuti al pagamento della quota associativa.

Tutti i Soci sono tenuti al rispetto delle previsioni dello statuto, dell'atto costitutivo, dell'eventuale regolamento interno e di tutte le delibere legittimamente adottate dall'Assemblea e dagli Organi direttivi.

Articolo 7

Patrimonio e risorse economiche

7.1 Il patrimonio dell'Associazione è composto:

- dal fondo comune di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Soci Fondatori all'atto della costituzione dell'Associazione;
- dalle quote associative versate dai Soci;
- dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo all'Associazione, compresi quelli dalla stessa acquistati;
- dalle elargizioni di enti e privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
- dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio Direttivo, può essere destinata a incrementare il

patrimonio;

- da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici;
- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

7.2 Le rendite e le risorse dell'Associazione saranno impiegate per il funzionamento dell'Associazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi e di quelle attività direttamente connesse.

Articolo 8

Esercizio finanziario

8.1 L'esercizio finanziario ha inizio il 1^o gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

8.2. Il Bilancio preventivo e il bilancio consuntivo sono redatti in conformità alla normativa vigente dal Consiglio Direttivo. Il bilancio preventivo è approvato dal Consiglio; il bilancio consuntivo è approvato dall'Assemblea.

Entro il 31 dicembre, il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo dell'esercizio successivo ed entro il 31 maggio successivo, il bilancio consuntivo per l'esercizio decorso, da sottoporre all'Assemblea dei Soci entro il 30 giugno per la definitiva approvazione.

8.3 Gli organi dell'Associazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.

8.4 Durante la vita dell'Associazione, è vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve se la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Articolo 9

Organi dell'Associazione

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente e il Vice Presidente;
- Il Segretario Generale;
- il Collegio dei Probiviri;
- il Comitato tecnico-scientifico, ove istituito.

– il Collegio dei Revisori dei Conti;

Articolo 10

Assemblea

10.1 L'Assemblea è costituita dai Soci indicati all'art. 5 che risultino associati alla data di convocazione e che siano in regola con il pagamento delle quote associative.

10.2 L'Assemblea si riunisce, in via ordinaria, una volta l'anno, entro sei (6) mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario; in via straordinaria, ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno ovvero su richiesta scritta motivata di almeno un quinto degli associati.

10.3 L'Assemblea è convocata dal Presidente, con indicazione degli argomenti da trattare all'ordine del giorno, della data, dell'ora e del luogo della riunione, almeno sette (7) giorni della data fissata, con comunicazione (via fax, e-mail, comunicato web).

10.4 In prima convocazione, l'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è validamente costituita in presenza di più della metà dei Soci che possono parteciparvi. In seconda convocazione con qualunque sia il numero dei presenti.

10.5 Ciascun Socio ha un solo voto e non può ricevere più di cinque (5) deleghe.

10.6 L'Assemblea ordinaria delibera, a maggioranza semplice dei presenti, sulle seguenti materie:

- nomina e revoca dei componenti del Consiglio Direttivo, ad eccezione di quelli nominati nell'atto costitutivo;
- nomina e revoca dei componenti del Collegio Probiviri, ad eccezione di quelli nominati nell'atto costitutivo;
- nomina e revoca dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti, ad eccezione di quelli nominati nell'atto costitutivo;
- approvazione bilancio consuntivo;
- esame di tutte le questioni proposte dal Presidente e Consiglio Direttivo.

Le deliberazioni dell'Assemblea, legalmente adottate, vincolano tutti gli associati anche se non intervenuti, astenuti o dissenzienti.

10.7 Secondo quanto indicato dal secondo e terzo comma dell'articolo 21 C.C., l'Assemblea straordinaria delibera, con la presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti sulle modifiche dello Statuto e con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio.

10.8 L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente e, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dalla persona nominata dall'Assemblea. Chi presiede la riunione nomina un segretario incaricato di redigere il verbale.

10.9 Il voto è espresso per alzata di mano.

Articolo 11

Consiglio Direttivo

11.1 Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e da altri membri fino ad un massimo di sette eletti – salvo i primi nominati nell'atto costitutivo – dall'Assemblea dell'Associazione.

11.2 I membri del Consiglio Direttivo restano in carica, al massimo per sei esercizi, sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere confermati, salvo revoca da parte del soggetto che li ha nominati prima della scadenza del mandato.

11.3 Il Consiglio Direttivo predispone e approva il bilancio preventivo, predispone il bilancio consuntivo, attua le deliberazioni dell'Assemblea, approva gli obiettivi ed i programmi dell'Associazione proposti dal Presidente e dal Segretario Generale e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima.

In particolare, decide con deliberazione assunta con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri in carica:

– sulla richiesta di ammissione di nuovi Soci e relativa iscrizione.

Il Consiglio Direttivo inoltre:

– nomina e revoca il Presidente e il Vice-Presidente;

– nomina e revoca il Segretario Generale, ai sensi dell'art. 13 del presente statuto;

- nomina e revoca i membri del Comitato tecnico–scientifico e ne determina l’organizzazione;
- stabilisce annualmente le linee generali dell’attività dell’Associazione, nell’ambito degli scopi e delle attività associativi;
- delega specifici compiti ai Consiglieri;
- determina l’ammontare delle quote associative;
- delibera in merito allo scioglimento dell’Associazione e alla devoluzione del patrimonio;
- svolge tutti gli ulteriori compiti ad esso affidati dal presente statuto.

11.4 Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni tre (3) mesi.

Le riunioni sono convocate dal Presidente dell’Associazione o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri in carica senza obblighi di forma purché con mezzi idonei inoltrati almeno 7 giorni prima di quello fissato per l’adunanza; in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire due giorni prima della data fissata, con predisposizione dell’ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, la data, l’ora e il luogo della riunione.

11.5 Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei presenti.

11.6 Il membro del Consiglio Direttivo che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, l’Assemblea dell’Associazione procederà alla nomina, in sostituzione di quello decaduto, di altro consigliere che resterà in carica sino alla scadenza del Consiglio Direttivo. In ogni caso, ove il numero dei Consiglieri in carica sia inferiore a tre, il Consiglio si intenderà decaduto e dovrà essere ricostituito.

11.7 Le adunanze del Consiglio Direttivo possono tenersi in teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, il Consiglio Direttivo si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

11.8 Le riunioni sono presiedute dal Presidente o in caso di sua assenza od impedimento dal Vice Presidente, o in caso di sua assenza od impedimento, da persona designata dai Consiglieri presenti a maggioranza semplice.

Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.

Articolo 12

Presidente della Associazione e Vice Presidente

12.1 Il Presidente dell'Associazione, che è anche Presidente del Consiglio Direttivo, è eletto, salvo il primo indicato nell'atto costitutivo, dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri.

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale.

12.2. In caso di assenza od impedimento del Presidente, egli è sostituito a tutti gli effetti di legge e statuto dal Vice Presidente nello svolgimento dei compiti e nella conduzione dell'Associazione.

Articolo 13

Segretario Generale

13.1 Il Segretario Generale è nominato, su proposta dei Soci Fondatori, dal Consiglio Direttivo ed è scelto tra persone dotate di specifiche competenze e professionalità, anche tra soggetti esterni all'Associazione.

13.2. Il Segretario Generale, relativamente ai poteri ed alla qualifica professionale ad esso conferiti al momento della nomina, ha autonomia decisionale, nell'ambito dei programmi, delle linee di sviluppo dell'Associazione e degli stanziamenti approvati e delle eventuali direttive del Consiglio Direttivo.

Il Segretario Generale è il responsabile operativo dell'Associazione e collabora con il Presidente e con il Consiglio Direttivo ai fini del buon andamento amministrativo e gestionale della medesima.

Egli, in particolare:

- cura la registrazione, la tenuta, l'aggiornamento e la conservazione del registro degli Associati;
- cura l'archiviazione e la conservazione dei verbali delle riunioni e della corrispondenza ricevuta e spedita;

- cura le registrazioni e la tenuta dei registri e della contabilità dell'Associazione nonché della documentazione relativa;
- cura la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese documentate in conformità del Consiglio Direttivo;
- provvede alla gestione organizzativa ed amministrativa dell'Associazione nonché alla organizzazione e promozione delle singole iniziative approvate, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione;
- coordina le attività dei vari organi sociali ed uffici dell'Associazione;
- dà esecuzione alle deliberazioni degli organi dell'Associazione nonché agli atti del Presidente;
- cura inoltre le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle iniziative dell'Associazione;
- svolge attività di coordinamento con i Soci Fondatori, per una efficace valorizzazione delle iniziative sociali.

Articolo 14

Il Collegio dei Probiviri

14.1 Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre (3) componenti eletti, ad eccezione dei primi indicati nell'atto costitutivo, dall'Assemblea tra le persone indicate, anche tra soggetti esterni, dai Soci Fondatori. I probiviri restano in carica, al massimo per sei esercizi, sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere confermati, salvo revoca da parte dell'Assemblea.

14.2 Il Collegio dei Probiviri è competente per il controllo della condotta degli Organi dell'Associazione e del rispetto da parte di tutti i Soci dei fini dell'Associazione.

In via esemplificativa e non tassativa, è competente sull'esclusione dei Soci per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, (i) inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto; (ii) condotta incompatibile con gli scopi dell'Associazione di cui all'art. 2 e con il dovere di collaborazione con le altre componenti dell'Associazione.

14.3 Il Collegio dei Probiviri ha competenza esclusiva su tutti i provvedimenti disciplinari a carico dei Soci nonché su qualsiasi controversia, di cui al successivo art. 18, compresa l'interpretazione del presente Statuto, dovesse sorgere sia in tema

di rapporti associativi tra i Soci stessi o tra questi e qualsiasi Organo dell'Associazione; a tal fine utilizza i poteri di amichevole compositore e senza formalità di procedura

Articolo 15

Comitato tecnico-scientifico

15.1 Il Comitato tecnico-scientifico, ove istituito, è composto da un minimo di tre membri ed un massimo di cinque membri, fra cui il Presidente del Comitato stesso, nominati dal Consiglio Direttivo fra persone in possesso di una specifica e conclamata competenza scientifica nell'ambito delle materie socio-culturali d'interesse dell'associazione.

15.2 Il Comitato tecnico-scientifico, svolge una funzione consultiva e di supporto al Consiglio Direttivo rispetto ad ogni questione per la quale il Consiglio Direttivo ne richieda espressamente il parere.

15.3 Il Comitato tecnico-scientifico è convocato dal Presidente dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo determina le modalità di funzionamento del Comitato Scientifico.

Articolo 16

Collegio dei Revisori dei Conti

16.1 Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri nominati, eccetto i primi indicati nell'atto costitutivo, dall'Assemblea di cui uno con funzione di Presidente scelto, su indicazione dei Soci Fondatori, tra persone iscritte nel registro dei Revisori contabili. L'Assemblea ne determina il compenso.

16.2 Il Collegio dei Revisori dei Conti accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di rendiconto economico e finanziario, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.

16.3 I membri del Collegio dei Revisori dei Conti restano in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al quinto esercizio successivo alla loro nomina e possono essere riconfermati.

Articolo 17

Scioglimento

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Liquidatore, ad altri Enti che perseguano finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità.

I beni affidati in concessione d'uso all'associazione, all'atto dello scioglimento della stessa tornano in disponibilità dei soggetti concedenti.

Articolo 18

Controversie

Le controversie che dovessero sorgere all'interno dell'Associazione saranno deferite ai sensi dell'art. 14 al Collegio dei Probiviri che giudica, in via definitiva ed inappellabile, utilizzando i poteri di amichevole compositore e senza formalità di procedura.

Articolo 19

Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

Articolo 20

Norma transitoria

I componenti gli organi nominati dai Soci Fondatori in sede di atto costitutivo resteranno in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina.